

missione. E se ne vorreste maggiori dimostrazioni, potreste attingerle osservando i risultati della vendita dei beni ecclesiastici e demaniali, pei quali gli aumenti di prezzo risultano illusorii, qualora tenete conto dell'utile di pagare in valore di titoli che costano agli acquirenti un quinto e più di meno del loro valore nominale. E se aggiungerete il risparmio dello sconto che si ottiene impiegando biglietti di Banca nell'acquisto di quei titoli, vi convincerete che il prezzo effettivo dei beni acquistati all'asta è molto al di sotto del capitale desunto dalla rendita catastale e dagli affitti e quindi riconoscerete che gli acquirenti impiegano i loro capitali in ragione del 100 per 10 o almeno per 8.

Non è necessario che io mi dilunghi su questo argomento di evidente dimostrazione, e dirò solo esser certo che nessuno degli onorevoli miei colleghi, come il commissario regio, se avessero capitali disponibili non vorrebbero impiegarli in ragione del cento per cinque.

L'onorevole Restelli poi, con molto accorgimento ed opportunità, faceva rilevare che nello adottare il sistema del multiplo si era lasciata prudentemente una latitudine di un quarto in più ed in meno. Ed in vero, è regola di prudenza legislativa lo scegliere come normale il prezzo medio, lasciando in disparte gli estremi ai quali, in via di eccezione, si può provvedere solo quando eccedano una latitudine considerevole, sia in più sia in meno.

Ma il commissario regio e la Commissione studiaronsi, come osservava opportunamente l'onorevole Restelli, a scegliere il *maximum* del prezzo di qualche caso eccezionale, e lo presero a norma applicabile a tutti i casi ordinari. Al contrario si attennero al prezzo medio ordinario la legge del 1866, fissando il multiplo al cento per uno, e lasciò un margine che provvedesse a tutti i casi eccezionali nei differenti compartimenti e nelle differenti località.

Fu detto, invero, potersi ricorrere alla stima solamente nel caso in cui si sostenesse che il valore reale potesse eccedere o essere minore di un quarto al risultato della moltiplicazione dell'imposta fondiaria. Nel sistema della legge adunque fu ammessa una gradazione da 75 a 125, che si ritenne bastevole a rappresentare quella differenza che si può ordinariamente verificare nella presunta valutazione dei diversi stabili del regno.

È notissimo, signori, che ci sono dei fondi soggetti ad un'imposta esagerata, come ve n'ha degli altri che pagano un'imposta bassissima. È appunto per questo che si è autorizzato il ricorso straordinario della stima pel caso anzidetto di una possibile differenza di un quarto in più od in meno sul valore reale.

Ora, quando il fisco per parte sua ha una normale del cento, ed ha poi la facoltà di ricorrere alla stima, quanto il valore effettivo del fondo fosse al di là di 125, io domando quale sarebbe mai il pregiudizio che potrebbero risentire le finanze? E frattanto il prezzo

medio rappresentato dalla moltiplicazione del 100 per 1 offre il vantaggio della semplicità e dell'immediata tassazione, e quello ancora di contenere i valori tassabili in una cifra piuttosto prudenziale, che fa contenti i contribuenti ed il fisco, dispensandoli dal ricorrere all'estrema e dispendiosa risorsa della stima. La stima, signori, non dovete considerarla come un rimedio normale; e perciò respingo l'emendamento Restelli, accettato dal commissario regio, e lo respingo perchè rende necessario, in casi più frequenti, l'esperimento della stima, snaturando il concetto della legge del 1866, che nell'ammetterlo intese autorizzarlo solamente come rimedio straordinario, e non come mezzo normale di valutazione.

Si va troppo pel sottile, tenendo conto delle differenze dell'ottavo e non del quarto, e nessuno potrebbe essere certo dei risultati, poichè la differenza di un ottavo è facile rinvenirsi, non dico tra il multiplo e la stima, ma tra una stima ed un'altra fatte da differenti periti. Raccomando perciò non si permetta giammai che si ricorra alla stima, se non quando la differenza eccedesse la ragione del quarto, che offre una latitudine prudenzialmente più certa e più comprensiva.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Marcello.

MARCELLO. Io ho domandata la parola semplicemente per ricordare un conto di aritmetica, che ieri sul finire della seduta si è posto innanzi. Si è accennato, e mi pare che il signor commissario regio lo avesse pur egli ammesso, che la rendita reale era calcolata dalla legge sette volte l'imposta e non otto; perchè infatti, se l'imposta è l'ottavo, non debbono restar fuori pel contribuente che altre sette parti. Adunque, moltiplicando questa rendita netta per sette (e non per otto) ne verrebbe la cifra proposta dalla Commissione di 140 e non di 160 sostenuta dal commissario regio.

Ma questa è una semplice avvertenza di aritmetica. Quanto poi a quello che accennava dapprima l'onorevole commissario regio, e che mi pare non abbia poi troppo fortemente sostenuto, circa l'attendibilità e la importanza dei dati statistici che presentava alla Camera, dico qualche cosa pel solo dubbio che il commissario regio ci tenga ancora con qualche affetto.

Io mi permetterei di fare due osservazioni: in primo luogo, che con una divisione del ricavato dalle vendite che sono state fatte nei vari dipartimenti potevano dare in media circa quel conto dato proporzionale del ricavato da codesti affari o contratti quasi d'azzardo che può la vendita dei beni ecclesiastici. Dico affari d'azzardo, imperocchè è un giuoco che prolunga per molti anni sul corso della carta e delle obbligazioni, e di più può fare il pagamento in dettaglio, e lo prolunga per 18 anni. C'è di mezzo la morte, la rivendita. Nulla dirò delle spese che ci rimette il Governo.

L'acquirente, che ha respiro, spera negli avvenimenti e acquista spesso qualche bocconcino scelto